



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9493 del 2021, proposto dalla Dott.ssa Flavia Friziero, rappresentata e difesa dall'Avvocato Paolo Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Eustachio Manfredi n. 5;

***contro***

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Daniele Pizziconi, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabrizio Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo Studio sito in Roma, Piazzale Clodio n. 56;

nonché Stefano Costi, Emiliano Olivier, Fabio Mondello, non costituiti in giudizio  
*per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare*

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:

1) dell'esclusione dal concorso pubblico indetto da Roma Capitale per il conferimento di n. 1050 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato a diversi profili professionali, Categoria C, Posizione Economica C1, esclusione dovuta al ritenuto mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30;

2) dell'elenco degli idonei del profilo professionale "Istruttore servizi informatici e telematici" pubblicato il 30.8.2021 sul sito istituzionale di Formez PA, nella parte in cui non vi è stata inclusa la ricorrente;

3) del questionario somministrato nella prova d'esame del 14.7.2021, ore 14:30 (Turno 3 - Busta 2) e delle risposte ritenute esatte (come da "esito prova" pubblicato da Formez PA, anch'esso impugnato), limitatamente al quesito "in ambito Cloud Computing, Windows Azure è un esempio di ..." e al fatto che sia stata ritenuta errata la risposta "a) IaaS";

4) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche se non conosciuto, lesivo per la ricorrente, ivi compresi i verbali della procedura concorsuale e la graduatoria di merito, a oggi non nota;

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

- della "graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 100 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Servizi Informatici, cat. C – posizione economica C1 – Famiglia Informatica e Telematica – Codice Concorso CUIS/RM" (doc. 10) approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1864/21, anch'essa impugnata, pubblicata all'Albo Pretorio di Roma Capitale a far data dal 19.11.2021 (doc. 11), nella parte in cui la Dott.ssa Flavia Friziero non è stata inclusa tra i vincitori e nemmeno tra gli idonei.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- in base a una sommaria delibazione propria della presente fase, il ricorso risulta assistito – tenuto conto anche della sopravvenuta approvazione della graduatoria finale – di entrambi i presupposti della tutela cautelare;

- il quesito n. 42 (che Roma Capitale ha somministrato alla ricorrente in sede di prova scritta unica) non è correttamente impostato, posto che in base alla documentazione in atti il sistema informatico Windows Azure (sostituito da Microsoft Azure soltanto dal 2014 in poi) risulta comprendere non soltanto la funzionalità PAAS ma anche la funzionalità IAAS, sicchè le risposte corrette al quesito erano due su tre, ovvero sia la risposta ritenuta valida da Roma Capitale (PAAS) che la risposta fornita dalla ricorrente (IAAS);

- le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate, nelle more della decisione di merito, ordinando all'amministrazione procedente di riesaminare la fattispecie di causa alla luce delle censure del gravame, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Ritenuto che:

- è necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati che hanno, al contempo, presentato la domanda di partecipazione al bando di concorso e che precedono in graduatoria, anche con riserva, l'odierna ricorrente;

- per l'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;

- la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale dal quale risulti:

(i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

(ii) il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

(iii) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;

(iv) l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;

(v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;

(vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

(vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

- Roma Capitale dovrà curare che sul suo proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- Roma Capitale, infine, non dovrà rimuovere dall'home page del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del

presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindi) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ritenuto, infine, di fissare la sollecita definizione del giudizio nel merito nel rispetto dei termini per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti e che sussistono, inoltre, giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, l'istanza di misure cautelari e dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami.

Fissa l'udienza pubblica del 20 aprile 2022 per la decisione della causa.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Michele Tecchia**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Riccio**

**IL SEGRETARIO**